

**DECRETO “CURA ITALIA”  
LE PRINCIPALI NOVITA’ A SOSTEGNO DEL LAVORO**

Il 17 marzo 2020 è stato pubblicato il Decreto “Cura Italia” nel quale sono contenute le misure urgenti a seguito delle problematiche e difficoltà emerse in funzione del diffondersi del “Coronavirus”.

Si sottolinea che il seguente decreto ha valenza per il mese di Marzo presumibilmente ne seguirà un altro per il mese di Aprile.

<p><b>Trattamento ordinario di integrazione salariale e assegno ordinario (art. 19)</b></p>	<p>Riconosciuta la possibilità di ricorrere alla Cassa Integrazione Salariale Ordinaria con causale “CoVid-19” per i datori di lavoro che hanno sospeso o ridotto l’attività lavorativa a seguito dell’emergenza Coronavirus nel periodo compreso tra il <u>23 febbraio 2020 e il 31 agosto 2020</u>, per un <b>massimo di 9 settimane</b>.</p> <ul style="list-style-type: none"><li>• <b>Procedura:</b> non è richiesto il rispetto della procedura e dei termini ordinari, ad esclusione degli obblighi di informazione, consultazione ed <u>esame congiunto che devono essere svolti anche in via telematica entro i tre giorni successivi a quello della comunicazione preventiva</u>.</li><li>• <b>Domanda:</b> deve essere presentata <u>entro i 4 mesi dall’inizio della sospensione o riduzione</u>.</li><li>• <b>Cumulo con altre richieste nel 2020:</b> i periodi di integrazione salariale per CoVid-19 non rientrano nel conteggio annuale per l’accesso ai fondi di sostegno al reddito e non sono soggetti al tetto massimo d’importo erogabile.</li><li>• <b>Contribuzione:</b> non previsto alcun contributo.</li><li>• <b>FIS:</b> esteso a tutti i datori di lavoro che occupano mediamente più di 5 dipendenti. L’erogazione è effettuata direttamente dall’INPS.</li><li>• <b>Fondi solidarietà bilaterali alternativi:</b> garantiscono l’erogazione delle prestazioni seguendo il modello</li></ul>
---	---

**PADOVA • MILANO • BOLOGNA**

E: [info@studionecchio.it](mailto:info@studionecchio.it)  
T: 049.8056445 • F: 049.8059504



[WWW.STUDIONECCHIO.IT](http://WWW.STUDIONECCHIO.IT)

	<p>previsto per la Cassa Integrazione Ordinaria e l'assegno ordinario (compresi anche i Fondi bilaterali del Trentino – Alto Adige).</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• <b>Requisiti:</b> <u>essere dipendenti alla data del 23 febbraio 2020, non è, invece, richiesta la sussistenza di un'anzianità di servizio di 90 giorni.</u></li> </ul> <p>L'erogazione delle prestazioni a sostegno del reddito è garantita fino alla concorrenza del tetto massimo di 1347,2 milioni di euro.</p>
<p><b>Trattamento ordinario di cassa integrazione per già percettori di cassa integrazione straordinaria (art. 20)</b></p>	<p>Le aziende, che alla data del 23 febbraio 2020, percepivano trattamenti di integrazione salariale straordinaria possono effettuare domanda di integrazione ordinaria, per un massimo di 9 settimane, che andrà a sospendere e sostituire il trattamento in corso. Pertanto, la disciplina applicata sarà la stessa prevista all'art. 19 del presente decreto.</p> <p>L'erogazione delle prestazioni per questa categoria di soggetti è garantita fino alla concorrenza del tetto massimo di 338,2 milioni di euro.</p>
<p><b>Trattamento di assegno ordinario per già percettori di assegno di solidarietà (art. 21)</b></p>	<p>Le aziende, che alla data del 23 febbraio 2020, percepivano assegni di solidarietà possono effettuare domanda di assegno ordinario, per un massimo di 9 settimane, che andrà a sospendere e sostituire il precedente trattamento. Pertanto, la disciplina applicata sarà la stessa prevista all'art. 19 del presente decreto.</p>
<p><b>Cassa integrazione in deroga (art. 22)</b></p>	<p>Le Regioni e le Province Autonome possono prevedere per i datori di lavoro del settore privato che non rientrano nel campo di applicazione delle precedenti discipline (CIGO, CIGS, Assegno Ordinario, Assegno di solidarietà, FIS) la possibilità di presentare domanda di cassa integrazione salariale in deroga per un massimo di 9 settimane.</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• <b>Requisiti:</b> accordo con le organizzazioni sindacali comparativamente più rappresentative a livello nazionale, concluso anche in via telematica.</li> </ul>

**PADOVA • MILANO • BOLOGNA**

E: [info@studionecchio.it](mailto:info@studionecchio.it)  
T: 049.8056445 • F: 049.8059504



[WWW.STUDIONECCHIO.IT](http://WWW.STUDIONECCHIO.IT)

	<ul style="list-style-type: none"> <li>• <b>Procedura:</b> non vi è l'obbligo di informazione, consultazione ed esame congiunto.</li> <li>• <b>Contributi lavoratore:</b> contribuzione figurativa per tutti i lavoratori interessati, compresi quelli del settore agricolo che vengono equiparati alla generalità dei lavoratori dipendenti.</li> <li>• <b>Domanda:</b> presentazione alla Regione che provvederà ad inviare all'INPS le richieste.</li> </ul> <p>L'erogazione delle prestazioni per questi soggetti è garantita fino alla concorrenza del tetto massimo di 3293,2 milioni di euro.</p>
<p><b>Genitori/affidatari dipendenti del settore privato, autonomi e iscritti alla Gestione Separata (art. 23)</b></p>	<p>Vista la sospensione delle attività didattiche e dei servizi per l'infanzia, <u>i dipendenti del settore privato, con figli di età inferiore ai 12 anni, hanno la possibilità di usufruire di un congedo continuativo o frazionato pari a 15 giorni, per i quali verrà corrisposta un'indennità pari al 50% della retribuzione ordinaria.</u></p> <p>Questi periodi saranno coperti da contribuzione figurativa.</p> <p>Le giornate di congedo parentale fruite durante il periodo di chiusura delle scuole sono convertite in congedo secondo quanto previsto dall'art. 23 del Decreto Cura Italia e non saranno cumulate né indennizzate a titolo di congedo parentale.</p> <p>È riconosciuta <u>alternativamente ad entrambi i genitori,</u> per un totale complessivo di quindici giorni, ed è subordinata <u>alla condizione che nel nucleo familiare non vi sia altro genitore beneficiario di strumenti di sostegno al reddito in caso di sospensione o cessazione dell'attività lavorativa o altro genitore disoccupato o non lavoratore.</u></p> <p>Non si applica il limite d'età in caso di figli con disabilità in situazioni di gravità accertata.</p>

**PADOVA • MILANO • BOLOGNA**

E: info@studionecchio.it  
T: 049.8056445 • F: 049.8059504



WWW.STUDIONECCHIO.IT

	<p><u>Per i genitori con figli tra i 12 e i 16 anni</u>, a condizione che nel nucleo familiare non vi sia altro genitore beneficiario di strumenti di sostegno al reddito in caso di sospensione o cessazione dell'attività lavorativa o altro genitore disoccupato o non lavoratore, <u>potranno usufruire di un congedo non retribuito</u> per tutto il periodo di sospensione delle attività didattiche. Verrà garantita la conservazione del posto.</p> <p><u>È riconosciuto un bonus di euro 600 per coloro che ricorreranno ai servizi di baby-sitting durante questo periodo.</u></p> <p>Il presente articolo si applica anche ai genitori/affidatari che sono lavoratori autonomi o iscritti alla Gestione Separata INPS. Per i lavoratori autonomi la possibilità di beneficiare del bonus è subordinata alla comunicazione da parte delle Casse Previdenziali.</p>
<p><b>Permessi retribuiti (art. 24)</b></p>	<p>È <u>incrementato il numero di giornate di permessi retribuiti fruibili dal personale sanitario</u>, compatibilmente con le esigenze organizzative delle aziende ed enti del Servizio sanitario nazionale impegnati nell'emergenza COVID-19, di <u>ulteriori 12 giornate</u>. I permessi, coperti da contribuzione figurativa, sono usufruibili nei mesi di marzo e aprile 2020.</p>
<p><b>Tutela del periodo di sorveglianza attiva dei lavoratori del settore privato (art. 26)</b></p>	<p><u>Per i lavoratori che sono in quarantena con sorveglianza attiva o in permanenza domiciliare fiduciaria con sorveglianza attiva il periodo è equiparato a malattia</u> ai fini del trattamento economico ma non è cumulabile nel periodo di comporta. Sarà necessario presentare il certificato medico, anche datato antecedentemente l'entrata in vigore del Decreto Cura Italia.</p> <p>I lavoratori in possesso del riconoscimento di disabilità con connotazione di gravità, nonché in possesso di certificazione rilasciata dai competenti organi medico legali, attestante una condizione di rischio derivante da immunodepressione o da esiti</p>

**PADOVA • MILANO • BOLOGNA**

E: [info@studionecchio.it](mailto:info@studionecchio.it)  
T: 049.8056445 • F: 049.8059504



[WWW.STUDIONECCHIO.IT](http://WWW.STUDIONECCHIO.IT)

	<p>da patologie oncologiche o dallo svolgimento di relative terapie salvavita il periodo di assenza dal servizio prescritto dalle competenti autorità sanitarie, è equiparato al ricovero ospedaliero.</p> <p>Le prestazioni di malattia sono riconosciute nel limite complessivo di 130 milioni di euro.</p>
<p><b>Lavoratori autonomi iscritti alle Gestioni speciali dell'Ago (art. 28)</b></p>	<p>Per i <u>lavori autonomi</u> iscritti alle Gestioni speciali dell'AGO, non titolari di pensioni e non iscritti ad altre forme di previdenza obbligatoria, è riconosciuta <u>un'indennità pari a euro 600</u> per il mese di marzo.</p> <p>L'indennità è garantita fino a concorrenza del tetto massimo di 2160 milioni di euro.</p>
<p><b>Lavoratori stagionali del turismo e degli stabilimenti termali (art. 29)</b></p>	<p>È riconosciuta un'indennità di euro 600 per i lavoratori che hanno cessato involontariamente il loro rapporto di lavoro nel periodo compreso tra il 1° gennaio 2019 e il 17 marzo 2020.</p> <p>L'indennità è garantita fino a concorrenza del tetto massimo di 103,8 milioni di euro.</p>
<p><b>Incumulabilità delle indennità (art. 31)</b></p>	<p>Le indennità previste dal Decreto Cura Italia non sono cumulabili e riconosciute a coloro che percepiscono il reddito di cittadinanza.</p>
<p><b>Proroga dei termini per presentazione domanda di disoccupazione NASpi e DIS-COLL (art. 33)</b></p>	<p>Per gli eventi di disoccupazione involontaria che si sono manifestati nel periodo compreso tra il 1° gennaio 2020 e il 31 dicembre 2020, i termini di decadenza per la presentazione della domanda di disoccupazione e di incentivo all'imprenditorialità sono ampliati di 60 giorni.</p>
<p><b>Proroga dei termini decadenziali in materia previdenziale e assistenziale (art. 35)</b></p>	<p>A decorrere dal 23 febbraio 2020 e sino al 1° giugno 2020 è sospeso il decorso dei termini di decadenza relativi alle prestazioni previdenziali, assistenziali e assicurative erogate dall'INPS e dall'INAIL.</p>

**PADOVA • MILANO • BOLOGNA**

E: [info@studionecchio.it](mailto:info@studionecchio.it)  
T: 049.8056445 • F: 049.8059504



[WWW.STUDIONECCHIO.IT](http://WWW.STUDIONECCHIO.IT)

<p><b>Sospensione dei termini per il pagamento dei contributi previdenziali e assistenziali e dei premi per l'assicurazione obbligatoria per i lavoratori domestici (art. 37)</b></p>	<p>Sono sospesi i termini relativi ai versamenti dei contributi previdenziali e assistenziali e dei premi per l'assicurazione obbligatoria dovuti dai datori di lavoro domestico in scadenza nel periodo dal 23 febbraio al 31 maggio 2020. Il versamento sarà effettuato entro il 10 giugno 2020 senza applicazione di sanzioni.</p>
<p><b>Disposizioni INAIL (art. 42)</b></p>	<p>Nei casi di accertata infezione da Coronavirus in occasione di lavoro, il medico certificatore redige il consueto certificato di infortunio e lo invia telematicamente all'INAIL che assicura, ai sensi delle vigenti disposizioni, la relativa tutela dell'infortunato.</p> <p>Le prestazioni INAIL nei casi accertati di infezioni da coronavirus in occasione di lavoro sono erogate anche per il periodo di quarantena o di permanenza domiciliare fiduciaria dell'infortunato con la conseguente astensione dal lavoro.</p>
<p><b>Contributi alle imprese per la sicurezza e potenziamento dei presidi sanitari (art. 43)</b></p>	<p>L'INAIL entro il 30 aprile 2020 trasferisce ad Invitalia 50 milioni di euro da erogare alle imprese che abbiano acquistato dispositivi di protezione individuale al fine di garantire la continuità dell'attività produttiva.</p>
<p><b>Fondo per il reddito di ultima istanza a favore dei lavoratori danneggiati dal virus COVID-19 (art. 44)</b></p>	<p>Per garantire misure di sostegno al reddito per i lavoratori dipendenti e autonomi che in conseguenza dell'emergenza epidemiologica da COVID 19 hanno cessato, ridotto o sospeso la loro attività è stato istituito un Fondo denominato "Fondo per il reddito di ultima istanza" volto a garantire il riconoscimento di una indennità, nel limite di spesa 300 milioni di euro.</p> <p>La disciplina verrà definita con Decreto del Ministro del Lavoro e delle Politiche Sociali entro 30 giorni.</p>
<p><b>Sospensione delle procedure di impugnazione dei licenziamenti (art. 46)</b></p>	<p><u>A decorrere dal 17 marzo 2020 è precluso per 60 giorni</u> e nel medesimo periodo sono sospese le procedure pendenti avviate successivamente alla data del 23 febbraio 2020. Sino alla scadenza del suddetto termine, il datore di lavoro, indipendentemente dal numero dei dipendenti, <u>non può recedere dal contratto per giustificato motivo oggettivo</u>.</p>

**PADOVA • MILANO • BOLOGNA**

E: [info@studionecchio.it](mailto:info@studionecchio.it)

T: 049.8056445 • F: 049.8059504



[WWW.STUDIONECCHIO.IT](http://WWW.STUDIONECCHIO.IT)

**Premio ai  
lavoratori dipendenti  
(art. 63)**

I lavoratori dipendenti che hanno svolto la prestazione lavorativa durante il mese di marzo hanno diritto a 100 euro di premio se hanno lavorato tutto il mese, in caso contrario verranno riproporzionati sulla base dei giorni di lavoro effettivamente svolti.  
Il requisito indispensabile è che il lavoratore subordinato nell' anno precedente non abbia percepito un reddito superiore ai 40 mila euro. Il premio sarà corrisposto dall'azienda e successivamente la stessa andrà a recuperarlo con il modello F24.

Fonte: Decreto Legge n°18 del 17 Marzo 2020

Centro Studi  
  
Studio Necchio

**PADOVA • MILANO • BOLOGNA**

E: [info@studionecchio.it](mailto:info@studionecchio.it)  
T: 049.8056445 • F: 049.8059504



[WWW.STUDIONECCHIO.IT](http://WWW.STUDIONECCHIO.IT)